



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CRAXI, ROSSO, PAROLI, TERNULLO, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, OCCHIUTO, SILVESTRO, TREVISI e ZANETTIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2026

Disposizioni in materia di incentivi all’occupazione giovanile

ONOREVOLI SENATORI. – Secondo il Rapporto CNEL « L'attrattività dell'Italia per i giovani dei Paesi avanzati » del dicembre 2025, in Italia tra il 2011 e il 2024 sono emigrati 630.000 giovani (18-34enni), il 49 per cento dalle regioni del Nord e il 35 per cento dal Mezzogiorno. Complessivamente, i giovani andati all'estero negli anni dal 2011 al 2024 corrispondono al 7 per cento dei giovani residenti in Italia nel 2024.

L'attuale Governo ha adottato misure in favore dei giovani sia per sostenerli durante il percorso della formazione universitaria, con l'aumento delle risorse per l'erogazione delle borse di studio e per il riconoscimento del merito, sia per favorire il loro ingresso nel mercato del lavoro.

Da ultimo, con il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale », convertito, con modificazioni, e approvato definitivamente dal Senato il 24 giugno 2026, è stato previsto l'esonero contributivo per le assunzioni effettuate nell'anno 2026, aventi effetto di incremento dell'organico, di giovani *under 35*, cosiddetto *bonus* giovani.

Con il presente disegno di legge, in continuità con il disegno di legge in materia di reddito di merito e di incentivo all'eccellenza per studenti meritevoli (A.S. 1954), anche al fine di contrastare la migrazione dei giovani talenti incoraggiando la loro per-

manenza in Italia al termine del ciclo di studi, si introduce un'ulteriore misura, sotto forma di incentivo, che renda per loro conveniente intraprendere il percorso lavorativo nel nostro Paese.

Inoltre, giova considerare che tale forma di incentivo avrà delle ripercussioni positive sulle entrate erariali derivanti dall'aumento della base lavorativa e dai conseguenti maggiori consumi.

Il presente disegno di legge, che si compone di due articoli, reca incentivi all'occupazione giovanile stabile per i giovani di età compresa tra ventiquattro e trent'anni.

L'articolo 1, al comma 1, prevede, in via sperimentale, per i lavoratori di età compresa tra ventiquattro e trent'anni, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche decorrente dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge e per la durata dei successivi 3 anni.

Il comma 2 stabilisce che l'incentivo spetta ai titolari di reddito da lavoro non superiore a 50.000 euro su base annua.

Il comma 3 stabilisce che l'incentivo è riconosciuto nel limite di spesa di 6.000 milioni di euro per ciascuno dei tre anni indicati.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria degli oneri a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Incentivi all'occupazione giovanile)

1. Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, in via sperimentale, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e per la durata dei successivi tre anni, i lavoratori di età compresa tra ventiquattro e trent'anni, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono esentati dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'incentivo di cui al comma 1 si applica ai titolari di reddito da lavoro non superiore a 50.000 euro su base annua.

3. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa di 6.000 milioni di euro per ciascuno degli anni di cui al comma 1.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 6.000 milioni di euro per ciascuno degli anni di cui all'articolo 1, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a salute,

welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, sono approvati disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 6.000 milioni di euro per ciascuno degli anni di cui all'articolo 1.

3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i sei mesi successivi al termine di cui al predetto comma, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote d'imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al comma 2, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.